

Decreto ministeriale del 6 agosto 2003⁽¹⁾

Determinazione delle procedure per i pagamenti da e per l'estero del Ministero degli affari esteri, in attuazione dell'art. 7, comma 3, del D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482
(2)

(1) *Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 agosto 2003, n. 197.*

(2) *Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.*

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482;

Visto in particolare l'art. 7, comma 3;

Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2002, [n. 20722];

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Decreta:

1. Àmbito di applicazione.

I pagamenti e gli incassi del Ministero degli affari esteri in euro nei paesi non aderenti all'Unione monetaria europea e quelli in valuta vengono effettuati per il tramite dell'Ufficio italiano dei cambi ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 482 del 2001 e dalle disposizioni contenute nel presente decreto.

2. Emissione titoli di spesa.

Il Ministero degli affari esteri per i propri pagamenti relativi a ordinativi diretti e a ordini di rimessa a favore delle sedi all'estero emette, per l'importo globale dei pagamenti da eseguire, titoli di spesa anche in via informatica da accreditare sul conto E712000000 che l'Ufficio italiano dei cambi intrattiene con la Banca d'Italia, ai fini del successivo riconoscimento ai beneficiari.

L'importo dei titoli di cui al comma 1 rappresenta l'ammontare in euro della somma da riconoscere ai creditori, ovvero per i pagamenti in valuta il controvalore in euro della somma da riconoscere ai creditori ed è calcolato sulla base dell'ultimo cambio di riferimento noto alla

data di emissione del titolo di spesa, ovvero sulla base dei cambi di riferimento fissi previsti dall'art. 54 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 - sostituito dall'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155, senza arrotondamenti; ovvero rappresenta, per i pagamenti in valuta pari a euro, l'importo in euro della corrispondente somma da trasferire calcolato al cambio applicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

Il titolo di spesa emesso per l'accreditamento sul conto E712000000 deve riportare, nel campo riservato alla causale, prima dell'indicazione della stessa, il codice ordinante fornito dall'Ufficio italiano dei cambi e la dicitura «pagamenti di cui all'elenco allegato a favore della prima delle sedi estere beneficiarie seguita dalla locuzione «ed altri»».

Le procedure per la trasmissione degli elenchi di pagamento sono realizzate previi accordi tra il Ministero degli affari esteri, l'Ufficio italiano dei cambi e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. Elementi da indicare nelle richieste di pagamento.

Il Ministero degli affari esteri invia all'Ufficio italiano dei cambi, anche in via telematica, l'elenco degli ordinativi diretti di cui all'art. 2, comma 5, della legge 6 febbraio 1985, n. 15, ovvero l'elenco delle rimesse da effettuare ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della medesima legge n. 15 del 1985, indicando:

il codice ordinante secondo la codifica dell'Ufficio italiano dei cambi;

il codice identificativo della sede all'estero comprensivo del codice che consente di individuare il funzionario delegato operante presso la sede all'estero in favore del quale viene emesso l'ordine di rimessa;

il codice indicativo della banca e indicazione per esteso della stessa;

le coordinate bancarie del conto corrente indicate dal creditore;

la causale valutaria;

gli estremi di riferimento del mandato;

l'importo spettante al beneficiario, la relativa causale di versamento nonché il capitolo di imputazione;

le modalità di pagamento e gli altri estremi necessari.

Ciascun elenco deve essere accompagnato da copia del titolo di spesa emesso e deve riportare il totale degli importi ricompresi nell'elenco, il numero di protocollo e la data di spedizione.

Ogni pagamento effettuato sulla base del predetto elenco ha valore di ordine di rimessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 15 del 1985, ovvero di ordinativo diretto ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della medesima legge n. 15 del 1985.

Il Ministero degli affari esteri concorda con l'Ufficio italiano dei cambi le modalità tecniche di invio dell'elenco in via telematica e/o cartacea e fornisce, in fase di prima applicazione, l'elenco delle coordinate bancarie connesse al codice della sede comprensivo del codice che consente di individuare il funzionario delegato operante presso la sede all'estero, in favore del quale viene emesso l'ordine di rimessa.

In caso di mancanza, incompletezza o incongruenza degli elementi indicati nel primo comma del presente articolo, l'Ufficio italiano dei cambi richiede tempestivamente al Ministero degli affari esteri ulteriori informazioni. Decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla data della richiesta di informazioni, l'Ufficio italiano dei cambi restituisce al Ministero degli affari esteri le somme mediante versamento al conto corrente di tesoreria centrale n. 20711 per le operazioni disposte da tutti i Centri di responsabilità del Ministero degli affari esteri.

Il Ministero degli affari esteri provvede al successivo versamento all'entrata entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello del versamento.

Per le altre operazioni l'Ufficio italiano dei cambi versa le somme:

al Capo X, capitolo 3518, art. 3, per le operazioni disposte dalla Direzione generale Cooperazione allo sviluppo (D.G.C.S.);

al Capo XII, capitolo 3540, per le operazioni disposte dai Centri di responsabilità diversi dalla Direzione generale Cooperazione allo sviluppo (D.G.C.S.).

L'Ufficio italiano dei cambi dà notizia al Centro di responsabilità interessato dell'avvenuto versamento e trasmette la relativa quietanza, corredata da una eventuale distinta.

4. Esecuzione dei pagamenti.

L'Ufficio italiano dei cambi esegue i pagamenti nei cinque giorni bancari lavorativi successivi alla verifica del versamento sul conto E712000000.

In caso di unico versamento a fronte di più operazioni di pagamento, l'Ufficio italiano dei cambi verifica l'esatta rispondenza tra l'importo versato e quello risultante dalla somma delle singole operazioni a cui lo stesso si riferisce. In caso di difformità dà esecuzione alle prime operazioni, secondo l'ordine fissato nell'elenco, fino a concorrenza dell'importo effettivamente versato evitando comunque pagamenti parziali riferiti a singole operazioni, e chiede l'integrazione delle somme. L'esecuzione delle altre operazioni viene effettuata successivamente al versamento dell'importo necessario.

In caso di eccedenze si attivano le procedure di cui all'art. 3, commi 5 e 6 del presente decreto. L'Ufficio italiano dei cambi dà notizia dell'avvenuta esecuzione del trasferimento richiesto sia al beneficiario, mediante copia del messaggio inviato, sia al competente Centro di responsabilità mediante invio del modello CAO (Comunicazione amministrazione ordinante) che riepiloga la data di trasferimento, l'importo trasferito e la sede del beneficiario.

Il Ministero degli affari esteri concorda altresì con l'Ufficio italiano dei cambi le modalità tecniche per l'invio di tali informazioni su supporto informatico.

5. Pagamenti non andati a buon fine.

Qualora i pagamenti richiesti non siano andati a buon fine, l'Ufficio italiano dei cambi richiede tempestivamente ulteriori informazioni al Ministero degli affari esteri, per consentire la riproposizione dell'ordine di pagamento ovvero per conoscere l'eventuale altro beneficiario a cui accreditare l'importo.

Decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla data della richiesta di informazioni l'Ufficio italiano dei cambi restituisce al Ministero degli affari esteri le somme, al netto delle spese

trattenute dal corrispondente estero e al cambio del giorno dell'operazione, seguendo le procedure di cui all'art. 3, commi 5 e 6, del presente decreto.

6. Finanziamenti mediante prelievo da conti correnti valuta tesoro.

Per i pagamenti di cui al presente decreto il Ministero degli affari esteri, constatata la disponibilità sui conti correnti valuta tesoro, inoltra al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e, per conoscenza, all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero degli affari esteri specifiche richieste di autorizzazione al prelievo dai conti correnti valuta tesoro indicando, oltre agli elementi previsti dall'art. 6 della legge n. 15 del 1985, la giacenza constatata e la data dell'ultimo prelievo effettuato.

La relativa autorizzazione dovrà essere concessa entro il quindicesimo giorno dalla data di ricezione, anche via fax, della richiesta trasmessa dal Ministero degli affari esteri.

Ad operazione effettuata il Ministero degli affari esteri dispone il versamento all'entrata del controvalore in euro della somma prelevata, calcolato sulla base dell'ultimo cambio di riferimento noto alla data di emissione del titolo di spesa, ovvero sulla base dei cambi di riferimento fissi previsti dall'art. 54 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sostituito dall'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155, mediante imputazione sul relativo capitolo di spesa.

Fermo restando l'invio della situazione trimestrale di cui all'art. 5 della legge n. 15 del 1985, le sedi all'estero trasmettono mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e, per conoscenza, all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero degli affari esteri comunicazioni relative ai movimenti effettuati.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle richieste di autorizzazione al prelievo dai conti correnti valuta tesoro accesi presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari nei paesi aderenti all'Unione monetaria europea.

Nel caso di pagamenti da effettuare nelle valute inconvertibili e/o intrasferibili, ove non vi sia disponibilità sui conti correnti valuta tesoro il Ministero degli affari esteri emette il finanziamento in euro o in una delle valute quotate dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC).

L'elenco delle valute inconvertibili e/o intrasferibili, ai fini del presente articolo, è determinato dal Dipartimento del tesoro ⁽³⁾.

(3) L'elenco delle valute inconvertibili e/o intrasferibili per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali è stato approvato con Det. 22 settembre 2003 (Gazz. Uff. 26 settembre 2003, n. 224) e con Det. 11 aprile 2005 (Gazz. Uff. 19 aprile 2005, n. 90).

7. Incassi.

Fermo restando quanto disposto dalla legge n. 15 del 1985 in materia di entrate erariali, i pagamenti in favore del Ministero degli affari esteri di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 482 del 2001 sono effettuati per il tramite dell'Ufficio italiano dei cambi, previa acquisizione dei seguenti elementi:

indicazione dell'ordinante estero;

motivo del pagamento;

indicazione della imputazione delle somme: Capo e capitolo per i versamenti erariali da imputare al bilancio dello Stato, ovvero numero di conto corrente di tesoreria e codice della tesoreria centrale.

Gli elementi suddetti devono essere riportati nella causale di versamento e forniti dal Ministero degli affari esteri alle proprie sedi all'estero che provvedono a comunicarli al corrispondente estero dell'Ufficio italiano dei cambi che effettua l'operazione. In fase di prima applicazione l'Ufficio italiano dei cambi fornisce al Ministero degli affari esteri l'elenco dei propri corrispondenti esteri.

Le quietanze di versamento sono inviate dall'Ufficio italiano dei cambi all'ufficio amministrativo interessato.

Per le somme relative a pagamenti di dubbia imputazione l'Ufficio italiano dei cambi effettua gli accertamenti necessari a conoscere la destinazione da dare alle somme. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data dell'accredito, l'Ufficio italiano dei cambi versa le somme:

al Capo X, capitolo 3518, art. 3, per le operazioni disposte dalla Direzione generale Cooperazione allo sviluppo (D.G.C.S.);

al Capo XII, capitolo 3540, per le operazioni disposte dai Centri di responsabilità diversi dalla Direzione generale Cooperazione allo sviluppo (D.G.C.S.).

I bonifici per trasferimenti in Italia delle disponibilità in valuta esistenti sui conti correnti valuta tesoro devono indicare nella causale di versamento la dicitura «trasferimento giacenze conto corrente valuta tesoro», le relative somme sono versate dall'Ufficio italiano dei cambi sull'apposito conto corrente di tesoreria n. 20711 intestato al Ministero degli affari esteri, che ne acquisisce la quietanza.

8. Chiusura dei conti di tesoreria.

I conti di tesoreria di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 15 del 1985 non potranno più essere utilizzati dall'entrata in vigore del presente decreto e cesseranno di operare appena saranno stati definiti tutti i rapporti finanziari e le operazioni contabili posti in essere con la procedura di cui all'art. 1 della citata legge n. 15 del 1985.

9. Entrata in vigore.

Il presente decreto entra in vigore il 1°(gradi) ottobre 2003.

Data di aggiornamento: 28 novembre 2017 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2003, n. 197